

Ancora sulla successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di prescrizione: nel confronto tra formalismo e visioni sistematiche, occorre procedere con ragionevolezza

di **Elia Corvaglia**

Sommario. **1.** Forma e sistema. - **2.** I presupposti formali: la legittimità della deroga al principio di retroattività della *lex mitior* alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. - **3.** I presupposti sostanziali: le ragioni sistematiche e teleologiche di un raffronto tra "sistemi" prescrizionali. - **4.** Un filo da riavvolgere, di nuovo. - **5.** Conclusione: giustizia, una questione (anche) di sistema.

1. Introduzione: forma e sistema

In un precedente articolo¹, un po' provocatoriamente, dinanzi all'impossibilità di trovare una spiegazione logica convincente all'inaspettata decisione della III Sezione della Cassazione², si è concluso immaginando che una tale posizione fosse stata frutto di una semplice "svista" in merito all'individuazione della disciplina da abrogarsi.

In realtà, vedendo il dibattito che ne è conseguito, deve riconoscersi che la questione può contemporaneamente risultare di una chiarezza lampante o di una complessità inestricabile a seconda che si decida di adottare il riferimento "formalista" o una visione "sistematica". A seconda del punto di vista, infatti, l'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. ad opera della l. 134/2021 può interpretarsi come un atto legittimo o come un atto coerente.

¹ CORVAGLIA E., "Prescrizione e l. Orlando: contrasti in Cassazione o semplice svista?", in *Giurisprudenza Penale Web*, 6, 2024.

² Cass. pen. sez. III, n. 18873 del 27/02/2024: "Dunque, nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall'art. 2/ comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31/12/2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata)".

Tornando alla questione di specie, dalla lettera dell'art. 2 lett. a) della l. 134/2021 si possono cogliere alcuni presupposti indiscutibili. L'art. 2 della sopracitata legge ha apportato al Codice penale le seguenti modificazioni: a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»; c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento». Inoltre, l'art. 2 co. 2 ha previsto l'introduzione della nuova causa di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p. Infine, l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 2 co. 2 l. 134/2021 è stata retrodatata ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020, ma non si estende ai fatti commessi prima (art. 2 co. 3)³.

Se questi sono i fondamenti normativi della questione, il contrasto sorge in merito agli strumenti da utilizzarsi per ciò che concerne la loro interpretazione, specie in merito all'individuazione della disciplina intertemporale.

In primo luogo, si potrebbe adottare una visione formalista, che si limiti a considerare, cioè, la lettera della legge e, in particolare, quanto previsto all'art. 2 c.p. Posto che la l. 134/2021 ha abrogato l'art. 159 co. 2 c.p., il raffronto dovrebbe porsi tra la disciplina più recente introdotta con la nuova riforma e il sistema previgente, privato della causa di sospensione introdotta all'art. 159 co. 2 c.p. dalla l. Orlando e poi modificato dalla l. Bonafede. In tale caso, bisogna considerare il principio della retroattività della *lex mitior* previsto all'art. 2 c.p. e, dunque, occorre procedere con l'individuazione della disciplina più favorevole applicabile al caso concreto. Nel confronto tra la nuova disciplina introdotta alla riforma Cartabia e quella conseguente a tale abrogazione, è evidente che, in assenza dell'improcedibilità, quella ricavabile dal sistema prescrizionale previgente in assenza dell'art. 159 co. 2 c.p. deve ritenersi più favorevole. Pertanto, in conformità con l'art. 2 c.p., è sostanzialmente la legge ex Cirielli, senza le sospensioni definite dalla l. Orlando e Bonafede e previste nell'articolo succitato, a doversi applicare⁴. Tuttavia, com'è ormai noto, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo

³ Legge 27 settembre 2021, n. 134.

⁴ Cass. pen. Sez. III, n. 18873 del 27/02/2024; Cfr. BIONDI G., *La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di prescrizione: quando si prescrivono i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017?*, in *sistemapenale.it*, 11 giugno 2024.

la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Alla luce di un secondo orientamento, pertanto, occorre innanzitutto leggere la riforma Cartabia secondo uno sguardo d'insieme. Secondo questo indirizzo, che ormai si potrebbe chiamare "olistico" o sistematico⁵, non si può dunque pretendere di interpretare l'art. 161 bis c.p. (cessazione del corso della prescrizione) isolatamente dall'art. 344 bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), né può ignorarsi il congiunto riferimento all'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. e alla parallela introduzione dell'art. 161 bis c.p. disposte dall'art. 2 co. 1 della l. 134/2021. Pertanto, ogni raffronto deve porsi non valorizzando l'abrogazione delle singole norme, ma avendo sempre in mente la *voluntas legis* e la ratio di un tale intervento, il quale esprime evidentemente una valutazione meta-sistemica come si può evincere dalla modalità dell'intervento abrogativo e dalle concrete esigenze che l'hanno giustificato. Dunque, nella comparazione tra la disciplina prevista dalla l. Orlando e dalla riforma Cartabia, privata dell'art. 344 bis c.p., posto che i suoi effetti retroattivi sono stati (lecitamente) disarmati dall'art. 2 co. 3 l. 134/2021, considerata la continuità sostanziale tra la sospensione del termine prescrizione previsto dalla l. Bonafede e la cessazione del corso della prescrizione (161 bis c.p.), è evidente che la prima risulta più favorevole rispetto alla seconda e, dunque, deve essere applicata.

2. I presupposti formali: la legittimità della deroga al principio di retroattività della *lex mitior* alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità

Il contrasto appare insanabile. Da un lato, l'impostazione formalista evidenzia la necessità di focalizzare l'attenzione sulla lettera della legge e sull'operatività dell'art. 2 c.p.. Dall'altro, secondo un approccio olistico o logico-sistematico, una lettura atomistica delle singole norme rischierebbe di delineare una disciplina incoerente, disfunzionale e comunque incompatibile con la volontà del legislatore. Il tutto si riduce ad una questione di "teologia" giuridica, oserei dire. Occorre, dunque, scegliere se privilegiare i fondamenti formali del nostro

⁵ Il criterio logico-sistematico trova la sua specificità nel cogliere le connessioni concettuali esistenti tra la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema penale strettamente inteso, che dell'intero ordinamento giuridico. Il suo significato è dunque di coordinamento tra disposizioni di pari grado e la sua finalità è garantire l'unità concettuale dell'ordinamento (FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2019, 136-137; MARINUCCI G. – DOLCINI E. – GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2021, 104; PULITANÒ D., *Diritto penale*, Torino, 2021, 121; CADOPPI A. – VENEZIANI P., *Elementi di Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021, 166. Per una completa ed esaustiva ricostruzione del paradigma giuridico dell'interpretazione sistematica, vedi DEMURO G.P., *L'interpretazione sistematica nel diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2018, 1088 ss.

ordinamento penale o se, invece, favorire una visione funzionalistica che riconosca il dovuto peso alle esigenze di coordinamento tra i vari sistemi⁶. A ben vedere, la tesi sistematica presenta molteplici aspetti di attrattività.

La valorizzazione degli aspetti sostanziali della prescrizione suggerisce di modulare nel tempo gli effetti potenzialmente di favore insiti nella novella, anche alla luce del dettato costituzionale e convenzionale. Nel far ciò, data l'inequivocabile abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. avvenuta con la l. 134/2021 e, con essa, i potenziali effetti travolgenti retroattivi di un tale intervento nell'ambito dei procedimenti ancora pendenti, occorre approfondire la rigidità del principio di retroattività della *lex mitior*, la possibilità di derogarvi e i presupposti di un tale intervento.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della *lex mitior* troverebbe un fondamento costituzionale non nell'art. 25 Cost, come per l'art. 2 co. 1 c.p., ma nell'art. 3 Cost., il che dunque non escluderebbe a priori la possibilità di derogarvi. Ciò può avvenire innanzi ad *"un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole"*. Anche più recentemente, la Consulta ha ribadito che *"lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole"*⁷. Pertanto, secondo l'opinione patrocinata dalla Consulta, il valore tutelato dal principio del principio della retroattività della *lex mitior* *"può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali – a titolo esemplificativo – quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo)"*⁸. Più recentemente, la stessa Corte ha avuto modo di rimarcare un tale orientamento: *"il principio della retroattività della lex mitior in materia penale è infatti fondato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull'art. 3 Cost., quanto sull'art. 117, primo comma, Cost."*⁹¹⁰ ed eventuali deroghe a tale

⁶ In un ordinamento aperto, qual è indubbiamente quello italiano, gli enunciati normativi espressi non sono in sé conclusivi: essi vanno esplicitati in conformità a ciò che dispone la tavola dei valori a fondamento dell'ordinamento. L'interpretazione sistematica e assiologica rappresenta il superamento storico e culturale dell'interpretazione letterale (Pietro Perlingeri).

⁷ Corte cost. sent. n. 393 del 2006, § 6.3; Cfr. Corte Cost. sent. n. 72 del 2008, § 12; Corte Cost. sent. n. 236 del 2011, § 10-11.

⁸ Corte cost. sent. n. 393 del 2006.

⁹ Quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

¹⁰ Corte cost., sent. n. 63 del 2019, §6.

principio devono superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare contro-interessi di rango costituzionale¹¹. La Corte è tornata ad esprimersi nuovamente sulla legittimità costituzionale dei limiti imposti alla retroattività di trattamenti penali favorevoli in settori in cui gli aspetti sostanziali della disciplina di favore sono strettamente intrecciati con la loro dimensione processuale. In particolare, la Consulta era stata chiamata a valutare la sostenibilità processual-penalistica del regime intertemporale stabilito dal legislatore per l'estinzione delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) a seguito del tempestivo adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni asseverate impartite dall'organo di vigilanza (cfr. artt. 318 bis e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 68 del 2015) con riferimento all'art. 2 c.p.. Come noto, l'art. 318 octies del codice dell'ambiente limita l'applicazione di tale causa estintiva del reato ai soli *"procedimenti in corso alla data di entrata in vigore"* della Parte Sesta bis del testo normativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2020, ha innanzitutto analizzato la natura dell'istituto, rilevando l'intreccio di elementi indicativi della natura sostanziale con elementi di marcata natura processuale. In secondo luogo, la Consulta ha ripercorso la propria giurisprudenza in materia di retroattività della *lex mitior*, ribadendo che il principio di retroattività della legge favorevole *"può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole"* (§7). In terzo luogo, la Consulta ha valutato la ragionevolezza delle scelte legislative e, valorizzando l'inestricabile connessione tra la dimensione sostanziale e quella processuale (!), ha osservato che *"la previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira da una parte ad assicurare, nell'immediatezza dell'accertamento della commissione dell'illecito, il ripristino della situazione ambientale alterata,*

¹¹ Cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 3299 del 26/04/2021: *"L'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni di carattere amministrativo aventi natura e funzione "punitiva" è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali: "laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale"* (Corte cost. sent. n. 63 del 2019)."

ponendo tale onere a carico del contravventore. E al contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti" (§8).

Un tale principio è stato effettivamente ripreso anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 35257 del 21/09/2007. Nel caso di specie, i Giudici erano stati chiamati ad esprimersi in merito alla legittimità della disposizione dell'art. 10 della l. 251/2005, nella parte in cui non prevedeva che i più brevi termini di prescrizione previsti dalla suindicata legge fossero applicabili solo ai processi già pendenti primo grado, in appello e in Cassazione, in deroga al principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 co. 4 c.p.. La Suprema corte, dopo aver riaffermato che il principio della retroattività della legge penale favorevole al reo non sarebbe garantito entro i medesimi riferimenti costituzionali della irretroattività della legge penale sfavorevole¹², ha ritenuto razionale la scelta legislativa di non applicare retroattivamente i nuovi termini di prescrizione ai processi già in corso, trovandola coerente con il principio di ragionevolezza e con la salvaguardia di interessi costituzionalmente altrettanto rilevanti: *"pienamente da condividere anche il rilievo secondo cui una lex mitior retroattiva, che travolgesse i procedimenti giunti ai gradi di impugnazione, parrebbe sacrificare l'aspettativa costituzionalmente tutelata della ragionevole durata del processo, la quale implica non solo che il processo non sia intollerabilmente lungo, ma anche che esso, dopo una pronuncia di condanna contestata dall'imputato, possa essere portato a conclusione". "Una simile*

¹² Cass. pen. Sez. II, sent. n. 35257 del 21/09/2007: *"dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge che solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattività delle norme favorevoli. Con riguardo alla successione nel tempo della legge penale, può dirsi che il legislatore ordinario è vincolato solo al principio dell'irretroattività della legge incriminatrice, con la conseguenza che una disposizione che, ragionevolmente, fissa limiti temporali all'immediata applicabilità della nuova disposizione più favorevole, non può considerarsi, per ciò solo, incostituzionale (cfr., in particolare, sentenza n. 80 del 1995). Occorre, quindi, valutare la "ragionevolezza" della scelta in concreto operata dal legislatore, e cioè del discrimen individuato dalla legge ai predetti fini. Un simile scrutinio conduce all'affermazione di manifesta infondatezza della questione, dovendosi rilevare che il momento processuale prescelto dal legislatore per operare la distinzione". Cfr., per una più esaustiva disamina della questione inerente al diverso fondamento costituzionale dei co. 2 e 4 dell'art. 2 c.p., si richiama il precedente articolo: CORVAGLIA E., "Prescrizione e l. Orlando: contrasti in Cassazione o semplice svista?", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, 8-11.*

previsione di retroattività generalizzata”, ad avviso della Cassazione, *“sarebbe inoltre irragionevolmente lesiva di preminenti valori quali, per usare le stesse parole usate dalla Corte Costituzionale, “quelli dell’efficienza del processo” (correlata all’attività cognitiva del giudizio di primo grado, nonché “della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo)”¹³. La necessità di un tale metodo è stata riaffermata anche in un caso recente, avente ad oggetto proprio la riforma Cartabia¹⁴. Il nuovo d.lgs. 150/2022, tra le numerose modifiche normative, è intervenuto anche sull’art. 601 c.p.p. In particolare, è stato cambiato il termine minimo di comparizione tra la data di notifica del decreto di fissazione dell’udienza e la data dell’udienza stessa: prima il termine non doveva essere inferiore a 20 giorni mentre ora è fissato a non meno di 40 giorni. Secondo il principio del *tempus regit actum*, in assenza di una precisa disciplina, questa modifica avrebbe dovuto essere applicabile a tutti i decreti di fissazione dell’udienza emessi dopo il 30 dicembre 2022, data della vigenza delle nuove norme. L’art. 94 del decreto legislativo originario, invece, stabiliva che la modifica sarebbe entrata in vigore a partire dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dunque dopo il 31 dicembre 2022. Successivamente, la l. 199/2022 ha modificato alcuni termini di attuazione della riforma, spostando l’applicazione al 30 giugno 2023. In particolare, l’art. 5 duodecies ha riscritto integralmente l’art. 94 co. 2 del d.lgs. 150/2022, stabilendo che: *“per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23, commi 8 (primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo) e 9, nonché le disposizioni di cui all’art. 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 [...]”*. Questa legge, tuttavia, pur posticipando l’entrata in vigore delle norme sul processo cartolare al 30 giugno 2023, non ha posteso l’entrata in vigore della specifica modifica prevista in ordine all’art. 601, comma 3, c.p.p. Pertanto, in assenza di un esplicito richiamo all’articolo in esame, i decreti di fissazione dell’udienza di appello redatti a partire dal 31 dicembre avrebbero dovuto già prevedere un termine minimo di 40 giorni tra la notifica e la data dell’udienza¹⁵.*

¹³ Cass. pen. Sez. II, sent. n. 35257 del 21/09/2007.

¹⁴ Cfr. INGARRICA D., *Giudizio di Appello: termine minimo per la comparizione ex art. 601 comma 3 c.p.p., tra riforma Cartabia, norma transitoria ed interpretazione fornita dagli uffici giudiziari*, in *Giurisprudenza Penale*, 4, 2023:

¹⁵ *Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale Relazione su attività normativa – Rel.: n.68/22, 31: “Relativamente agli appelli già proposti alla data del 30 dicembre 2022 ma rispetto ai quali non sia stata fissata la data per la trattazione, ricadente quindi dopo il 1° gennaio 2023, si pone la questione se operi*

Tuttavia, *“un’interpretazione sistematica della Riforma (!) impone [...] la lettura unitaria delle nuove norme per cui, benché vi siano disposizioni che dovrebbero entrare formalmente in vigore dall’inizio del 2023, va privilegiata l’indicazione (già proveniente da numerosi Corti di Appello) secondo cui l’ultrattività del rito emergenziale covid per tutti i processi di appello introdotti con impugnazioni presentate entro il 30.06.2023 non può che essere letta nel senso di ultrattività di tutte le norme che disciplinavano il rito di appello prima del 30.12.2022. In tal senso ed a titolo esemplificativo, i decreti di citazione a giudizio emessi da oggi fino al 30.06.2023 non andranno notificati nel rispetto nel termine di 40 giorni dall’udienza e non dovranno contenere gli avvisi previsti dalla Riforma Cartabia che sarebbero incompatibili con il vecchio rito emergenziale covid (ad esempio si pensi alle diverse tempistiche per accedere all’udienza partecipata)”¹⁶. Pertanto, in altre parole, anche se le disposizioni emergenziali non hanno fatto alcun riferimento all’art. 601 c.p.p., l’efficacia di tale norma avrebbe dovuto posticiparsi al 1° luglio dello stesso anno alla luce della necessità di una interpretazione “sistematica” della riforma, che sapesse valorizzare unitariamente le modifiche da essa proposte e, dunque, considerasse le innovazioni da essa introdotte come un sottosistema strettamente intersecato¹⁷. Inoltre, la scelta di ritenere l’ultrattività della legge previgente si legittima, per via interpretativa, in ragione dell’esigenza di tutelare l’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro*

il termine minimo per la comparizione di venti giorni previsto dal vecchio art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nel testo ante riforma, o se debba già trovare applicazione il nuovo termine di quaranta giorni previsto dal riscritto art. 601 cod. proc. pen. post riforma. A sostegno dell’immediata applicazione della nuova disciplina anche agli appelli già proposti sembrerebbe militare l’argomento a contrario rispetto alla disciplina transitoria posta dall’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 in materia di assenza (v. retro § 5): tale norma, infatti, prevede espressamente l’applicazione della nuova disciplina ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma, consentendo quindi di sostenere che, per gli altri istituti, il legislatore abbia optato per l’immediata applicazione”.

¹⁶ Corte di Appello di Ancona, 4 gennaio 2023.

¹⁷ Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale Relazione su attività normativa – Rel.: n.68/22, 31: *“In senso diverso si pone tuttavia il criterio già fornito dalle Sezioni Unite per le modifiche alla disciplina del giudizio di appello: ossia la data dell’atto impugnato [...] Il nuovo termine, così ragionando, dovrebbe perciò trovare applicazione per i giudizi aventi ad oggetto appelli avverso sentenze emesse a partire dal 1° gennaio 2023, mentre per gli appelli precedentemente proposti dovrebbe continuare ad operare il previgente termine di venti giorni. Ciò ritarderebbe di qualche tempo l’entrata a regime della riforma, ma avrebbe il pregio di consentire anche una migliore organizzazione del lavoro, consentendo una razionale fissazione delle decisioni e delle udienze nei primi mesi di entrata in vigore della stessa, al fine di evitare “buchi” nella fissazione delle udienze dovuti all’aumentato termine di comparizione”.*

normativo. *“L’affidamento, infatti, è un valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l’altro – di rango costituzionale – della parità delle parti e che soddisfa l’esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o disarticolare posizioni processuali già acquisite”*¹⁸. L’esigenza di tutelare tale affidamento in materia processuale implica la necessità che le norme siano rese chiare e prevedibili¹⁹, dunque, che le stesse siano affidabili e non mutevoli. Se dunque, v’è uno spiraglio per ammettere un’estensione del principio di prevedibilità anche al profilo processuale, a maggior ragione si dovrebbe riaffermare la sua centralità con riguardo al diritto sostanziale, entro cui, si ricordi, l’istituto della prescrizione viene tradizionalmente annoverato²⁰. In conclusione, è evidente che sia la giurisprudenza costituzionale che quella di legittimità invocano la necessità di approcciarsi al principio della retroattività della *lex mitior* con un rigore diverso rispetto a quello riservato all’art. 2 co. 1 c.p. Infatti, mentre la retroattività della norma sfavorevole trova diretto riconoscimento all’art. 25 co. 2 Cost., non altrettanto può dirsi per la retroattività della legge favorevole, il cui fondamento va invece individuato nel principio di eguaglianza, che, impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio previsto per i medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della *lex mitior*. Il collegamento al principio di uguaglianza segna anche il limite del principio stesso, che appare, perciò, a differenza della irretroattività della norma penale sfavorevole, suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394), come può essere l’efficienza del processo - e, con esso, un’organizzazione certa e prevedibile del carico gravante sui giudici dell’impugnazione²¹ - la salvaguardia dei diritti dei

¹⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. Un. sent. n. 27614 del 29/03/2007.

¹⁹ Il principio di prevedibilità storicamente viene ricondotto unicamente al diritto sostanziale, tuttavia è proprio l’esigenza di tutelare l’affidamento delle parti nella invariabilità delle regole che ha indotte le Sezioni Unite ad affermare una tale estensione, perlomeno limitandolo ai casi in cui tra diritto processuale ed atto che lo genera vi sia un rapporto di stringente connessione, come quello che sussiste tra sentenza e diritto ad impugnare.

²⁰ Vale la pena evidenziare che le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sul punto, hanno recentemente aderito alla posizione favorevole all’ultrattività della norma (27 giugno 2024).

²¹ Cfr. Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale *Relazione su attività normativa – Rel.: n.68/22*, laddove si ipotizza che un ritardo nell’applicazione della nuova normativa relativa all’individuazione dei termini a comparire avrebbe il pregio di consentire una *“migliore organizzazione del lavoro”*, che

soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale²², la "coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico", "il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario"²³, il principio della parità

non necessariamente deve interpretarsi nei termini di una modificazione delle tempistiche e che, invece, può semplicemente considerare *ex ante* la possibilità di predisporre adeguatamente l'attività cognitiva.

²² Corte cost., n. 317 del 2009, § 8: «*il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del "giusto" processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo co., Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo*»; Corte cost., 20 maggio 2019, n. 132, § 3: "*La dilatazione dei tempi processuali che deriva dalla necessità di riconvocare i testimoni – dilatazione che può assumere dimensioni imponenti in dibattimenti complessi, come quello pendente di fronte al giudice a quo – produce costi significativi, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale; e ciò anche in considerazione della possibilità che, proprio per effetto delle dilatazioni temporali in parola, il reato si prescriva prima della sentenza definitiva. Il tutto a fronte di una assai dubbia idoneità complessiva di tale meccanismo a garantire, in maniera effettiva e non solo declamatoria, i diritti fondamentali dell'imputato, e in particolare quello a una decisione giudiziale corretta sull'imputazione che lo riguarda. In un simile contesto fattuale – con il quale non può non fare i conti ogni discorso sulla tutela dei diritti fondamentali – questa Corte ritiene doveroso sollecitare l'adozione di rimedi strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell'imputato*".

²³ *Ex multis*, Corte cost. sentenza n. 397 del 1994; Corte cost. sent. n. 209 del 2010: "*La sovrana volontà del legislatore nell'emanare dette leggi -sia che queste abbiano effetti meramente retrospettivi sia che di vera e propria retroattività si tratti- incontra una serie di limiti che la Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze n. 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1991); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze n. 424 e 39 del 1993; n. 349 del 1985); la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenze n. 6 del 1994;*

delle armi tra accusa e difesa e dell'affidamento²⁴ e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Limiti, o almeno alcuni dei quali (tra cui la tutela dell'affidamento), che sono ritenuti cogenti (e non solo per legislatore, ma anche per il formante giurisprudenziale) pure in ambito di diritto sovranazionale, sia euro-unitario²⁵, che convenzionale²⁶.

3. I presupposti sostanziali: le ragioni sistematiche e teleologiche di un raffronto tra "sistemi" prescrizionali

Nel precedente paragrafo si è evidenziato come una deroga al principio di cui all'art. 2 co. 4 c.p. possa ritenersi legittima laddove sussista una ragionevole causa, da valutarsi in relazione alla necessità di tutelare contro-interessi di rango costituzionale. Si tratta ora di vedere se, in concreto, sussista una tale causa. Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 159 c.p. è stata eliminata la principale innovazione introdotta dalla l. Bonafede, ovvero il congelamento dei termini prescrizionali dopo il primo grado di giudizio. Questo intervento agiva specificamente sulla sospensione del corso della prescrizione. Infatti, secondo l'abrogato art. 159 co. 2 c.p., la prescrizione rimaneva sospesa *"dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna"*. La riforma Cartabia ha abrogato questa previsione e ha introdotto, contestualmente, il nuovo art. 161-bis c.p. (cessazione del corso della prescrizione), ai sensi del quale: *"il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado"*. L'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. deve quindi considerarsi unitariamente all'introduzione dell'art. 161-bis c.p., attraverso cui il legislatore ha effettuato un'operazione di

429 del 1993; 822 del 1988); il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario". Cfr. Corte cost. n. 308 del 2013; Corte cost. n. 69 del 2014.

²⁴ Cass. pen. Sez. Un. sent. n. 27614 del 29/03/2007; Cfr. C. Cost. sent. n. 155/1990.

²⁵ Cfr. Cass. civ. sent. n. 5022 del 25/02/2020, che ha richiamato le sentenze della Corte di giustizia del 14 aprile 1970, in causa C-68/69; del 7 luglio 1976, in causa C-7/76; del 16 giugno 1998, in causa C-162/96. La prima di tali decisioni ha stabilito che *"il principio della certezza del diritto impedisce, come regola generale, che un atto comunitario abbia effetto da una data precedente alla sua pubblicazione"*; la seconda e la terza decisione hanno chiarito in quali circostanze si possa fare eccezione a questa regola generale, ovvero quando la retroattività di una norma sia necessaria per raggiungere il suo scopo e sempre che il legittimo affidamento degli interessati sia tutelato.

²⁶ Nella giurisprudenza convenzionale non manca, d'altra parte, il riconoscimento della violazione dell'art. 6 § 1 – oltreché dell'art. 6 § 3 – a fronte dell'eccessiva brevità dei tempi processuali: cfr. C. eur., 9.10.2004, Makhfi c. Francia; C. eur., 20.9.2011, Oao Neftyananya Kompania Yukos c. Russia. Cfr. LAVARINI B., *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *lalegislazionepenale.it*, 31 dicembre 2019.

"pulizia concettuale"²⁷. Come osservato da una parte della dottrina, infatti, la sospensione in senso stretto implica la possibilità di una ripresa del corso della prescrizione, cosa che la l. Bonafede escludeva. Pertanto, la legge n. 134/2021 ha scelto di fissare nella sentenza di primo grado il momento in cui la prescrizione del reato cessa, evitando così una causa sospensiva impropria. Nonostante la diversa qualificazione formale, la sentenza di primo grado continuerà a produrre il medesimo effetto sostanziale di bloccare il corso della prescrizione del reato, impedendo che la causa estintiva si verifichi nei giudizi di appello e di legittimità²⁸.

È importante notare, per inciso, che l'art. 161-bis si riferisce esclusivamente alla sentenza di primo grado e non cita, a differenza dell'abrogato art. 159 co. 2 c.p., il decreto di condanna. Di conseguenza, questo non ha più l'effetto di interrompere permanentemente il corso della prescrizione del reato. Torna quindi a essere considerato, come prima della riforma del 2019, tra gli atti interruttivi della prescrizione (art. 160, co. 1 c.p.), come disposto dall'art. 2 co. 1 lett. b) l. 134/2021, facendo sì che essa ricominci a decorrere e prolungando il termine (art. 161, co. 2 c.p.).

Una volta compreso ciò, una volta constatata l'inestricabile relazione concettuale tra l'introduzione dell'art. 161 bis c.p. e l'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p., risulta evidente che l'esigenza di interpretare unitariamente tali istituti e la nuova causa di improcedibilità processuale inserita all'art. 344 bis c.p.p. spiega la necessità di raffrontare i vari sistemi prescrizionali non ponendo a raffronto singole norme, ma i sistemi nella loro interezza.

Anche per la Corte di cassazione l'individuazione della disciplina concretamente applicabile in caso di successione delle leggi penali nel tempo non può prescindere da una visione d'insieme delle complessive innovazioni, specie in tema di prescrizione. Come precisato anche in una sentenza del 2014, infatti, non è possibile sostenere la simultanea applicazione, ai fini della determinazione dei tempi di prescrizione del reato, di disposizioni introdotte con la l. 251/2005 (cosiddetta ex Cirielli) e di altre precedenti, occorrendo viceversa applicare integralmente l'una o l'altra delle due discipline in base ai criteri previsti dall'art. 10 della stessa legge²⁹. Allo stesso modo, provando ad

²⁷ GATTA G.L. – DOLCINI E., *Codice penale commentato*, 2021, *Riforma Cartabia: modifiche c.p. Artt. 159-161bis*, 4.

²⁸ Non a caso, nel fare riferimento alla l. 3/2019, la relazione illustrativa della riforma cartabia si riferisce all'art. 159 co. 2 c.p. parlando di "blocco della sospensione" (pag. 344).

²⁹ Cass. pen. Sez. V, sent. n. 26801 del 20/06/2014: "Come già osservato nella sentenza impugnata, il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 48042 dell'01/10/2009, Mennoia, Rv. 245529), oltre ad essere motivato con stretto riferimento al particolare profilo del regime della sospensione della prescrizione, è assolutamente isolato rispetto ad un altrimenti costante orientamento di segno contrario, manifestatosi anche successivamente alla citata pronuncia, per il quale non è possibile la simultanea

applicare la medesima statuizione al caso di specie, presupponendo la diversità strutturale dei diversi sistemi delineati rispettivamente dalla l. ex Cirielli, dalla l. Orlando, dalla l. Bonafede e dall'ultima riforma Cartabia, considerando l'inestricabile correlazione tra le innovazioni normative in tema di prescrizione e di improcedibilità e, dunque, tra le nuove disposizioni sostanziali e processuali, un raffronto rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p. può porsi non tra le singole disposizioni, ma solo tra i sistemi prescrizionali intesi nella loro integralità, anche in considerazione dell'interconnessione che sussiste tra esse.

Tuttavia, oltre alle ragioni di coerenza inter-normativa (interpretazione logico-sistemica), occorre considerare anche le intenzioni che hanno condotto il legislatore all'implementazione delle disposizioni di cui si tratta (interpretazione teleologica). Le interpretazioni letterale, logica, sistemica ed assiologica, infatti, non sono, né possono essere, fasi distinte cronologicamente e logicamente: esse sono profili e criteri di un processo conoscitivo unitario³⁰.

In tale ottica, può apparire utile quanto affermato dall'ufficio del Massimario della Corte di cassazione, *"dopo che il legislatore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, lett. e), f) aveva modificato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., introducendo il principio per cui i termini di prescrizione del reato restano sospesi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino alla data della definitività della medesima, era ineludibile porre mano al sistema delle impugnazioni. In tanto, la sospensione della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado può ritenersi compatibile con il sistema - in primis, rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) -, in quanto il processo*

applicazione, ai fini della determinazione dei tempi di prescrizione del reato, di disposizioni introdotte con la legge n. 251 del 2005 e di altre precedenti, occorrendo viceversa applicare integralmente l'una o l'altra delle due discipline in base ai criteri previsti dall'art. 10 della legge (Sez. 1, n. 2126 del 19/12/2007 (15/01/2008), Della Valle, Rv. 238639; Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Pepe, Rv. 240575; Sez. 1, n. 27777 dell'01/07/2008, Soldano, Rv. 240863; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Pol, Rv. 248783). Il richiamo del secondo comma di detto articolo all'art. 2 cod. pen. in tema di successione di norme penali, evocato dal ricorrente a sostegno della diversa interpretazione proposta, non è viceversa idoneo a giungere a questo risultato. Proprio fra i principi stabiliti a suo tempo da questa Corte nell'interpretazione di tale norma, infatti, vi è quello per il quale la natura favorevole o sfavorevole della normativa sopravvenuta, rispetto a quella previgente, deve essere accertata in concreto, nella generalità dei casi, con riguardo all'intera disciplina di un reato o di un istituto; non essendo consentita l'applicazione di parte dell'una e di parte dell'altra normativa, e dovendosi invece fare riferimento a quella di esse risultante complessivamente più favorevole in base ad una valutazione combinata di tutti i suoi effetti, ivi compresi quelli relativi al decorso della prescrizione (Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 089651)".

³⁰ Cfr. Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 24413 del 09/09/2021, §25.

d'impugnazione sia celebrato in tempi brevi e certi. L'entrata in vigore dell'art. 159, comma secondo, cod. pen. era stata fissata al primo gennaio 2020 anche per consentire il restyling delle relative norme processuali che, se fossero rimaste invariate, avrebbero prodotto il potenziale, paradossale effetto di sopire gli stimoli alla trattazione dei giudizi d'impugnazione, considerato che, dopo la sentenza di primo grado, non sarebbe maturata la prescrizione del reato. In coerenza rispetto alla fissazione del primo gennaio 2020, data a partire dalla quale avrebbe operato il nuovo art. 159, comma secondo, cod. pen., è stato stabilito che l'improcedibilità si applicasse ai reati commessi a partire dal primo gennaio 2020³¹. In altre parole, l'abrogazione della disposizione in esame non ravvisa il suo fondamento giustificativo né in una riconsiderazione degli interessi rilevanti attorno all'istituto della prescrizione, né attorno alla sua specifica operatività, posto che nell'avvicendamento tra la sospensione di cui all'art. 159 co. 2 c.p. così come riformulato dalla l. Bonafede e la cessazione del corso della prescrizione introdotta all'art. 161 bis c.p. riemergono le stesse valutazioni e la stessa sostanza di fondo. Invece, l'intervento normativo si spiega nella necessità di predisporre un sistema processuale rinnovato, ma comunque compatto sul profilo operativo. L'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. e con essa l'introduzione dell'improcedibilità sarebbe stato dettato dall'esigenza di predisporre un sistema prescrizionale coerente che comunque non obliterasse le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali in merito alla ragionevole durata del processo, e se la scarna formulazione dell'art. 2 co. 1 lett. a) della l. 134/2021 può apparire in tal senso problematica, ci si deve chiedere se uno stravolgimento delle intenzioni del legislatore possa ritenersi altrettanto razionale.

4. Un filo da riavvolgere, di nuovo.

Non v'è ragione per escludere che le scelte interpretative da adottare nell'implementazione della riforma Cartabia non possono percorrere le stesse tracce indicate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità ora trattate. Pertanto, appare doveroso procedere nell'opera di bilanciamento tra gli interessi di rango costituzionale in potenziale frizione tra loro, considerando anzitutto quale sia la *ratio* dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 co. 2 c.p., introdotto dalla l. Orlando, del blocco del corso della prescrizione inserito dalla l. Bonafede e, infine, del nuovo istituto della cessazione previsto all'art. 161 bis c.p., così come delineato dalla riforma Cartabia, e del principio di retroattività della *lex mitior*. Se da un lato quest'ultimo trova un fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza e parità di trattamento (art. 3 Cost.), dall'altro lato l'istituto della prescrizione mira a contemperare quella finalità sostanziale costituita dalla durata

³¹ Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale Relazione su attività normativa – Rel.: n.68/22, 157.

ragionevole del processo penale (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) con l'esigenza, per certi versi ontologica, di poter disporre di tempi certi in ordine alla perseguibilità dei reati. In questa prospettiva, una comparazione "sistematica" tra i vari regimi prescrizionali in luogo di un mero confronto formalistico tra le singole disposizioni può essere orientata a privilegiare la dimensione specialpreventiva e il diritto al trattamento penale di favore (che suggerirebbe l'inapplicabilità retroattiva della disciplina della cessazione del corso della prescrizione di cui all'art. 161 bis c.p.), nella misura in cui ciò non comporti una contrazione irragionevole e, soprattutto, imprevedibile dei tempi del processo tale da lasciare nell'impunità un numero considerevolissimo di reati tutt'ora pendenti. Il che suggerisce l'opportunità di considerare se la previsione di un'applicazione retroattiva dell'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. ad opera dell'art. 2 co. 1 lett. a) della l. 134/2021 offra un significativo apporto in termini di anticipazione dell'azione specialpreventiva e risocializzante e il possibile impatto in termini di deflazione processuale. Per la verità, è più logico evidenziare che l'art. 2 della l. 134/2021 ha disposto sì l'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p., ma parallelamente ha introdotto l'art. 161 bis c.p. e la causa di improcedibilità di cui all'art. 344 bis. Pertanto, da un punto di vista strutturale, l'abrogazione in esame deve leggersi congiuntamente alla "cessazione" del termine prescrizionale, ancor più considerando quanto esposto sopra in merito alla necessità di una comparazione strutturale e non atomistica dei vari regimi prescrizionali.

Dunque, in conclusione, si deve supporre che solo un raffronto strutturale tra sistemi e non tra singole disposizioni appare logicamente coerente con le ragioni della riforma. Comunque, la limitazione della portata abrogativa dell'art. 159 co. 2 c.p. e, dunque, il mantenimento della medesima norma nella formulazione vigente immediatamente prima della nuova riforma appare razionale, posto che da un lato non violerebbe il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo e, dall'altro, non frustrerebbe le (legittime) pretese dell'ordinamento in ordine alla repressione dei reati. Peraltro, una diversa modulazione dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale può disporsi e riconfermarsi senza che ciò revochi in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della stessa prescrizione³².

Pertanto, avendo rilevato in primo luogo la legittimità astratta di una deroga al principio della retroattività della *lex mitior* in presenza di causa ragionevole, avendo dedotto in secondo luogo la sistematicità delle innovazioni introdotte con la riforma Cartabia, di per sé coerenti con la volontà del legislatore, e la loro funzionalità ad un maggiore efficientamento del processo, ritenendo, dunque, più ragionevole e coerente una comparazione sistematica dei vari

³² Cfr. Cass. pen. V Sez., sent. n. 17915 del 23/05/2006; Cass. pen. VI Sez., sent. n. 460 del 12/12/2005.

sistemi prescrizionali, occorre prendere atto della coesistenza di diversi regimi, applicabili in ragione della data del reato commesso. In particolare, conformemente a quanto precisato dalla I Sezione della Corte di cassazione³³:

1) per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli articoli 157 e ss. c.p., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (C.d. legge ex Cirielli); 2) per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (C.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'articolo 159, co. 2 c.p. nel testo introdotto da tale legge; 3) per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli articoli 157 e ss. c.p. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 co. 2 c.p., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021 e sostituita con l'articolo 161 bis c.p. (c.d. riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.

5. Conclusione: giustizia, una questione (anche) di sistema.

Come già evidenziato, dunque, il problema sembra ridursi ad una contrapposizione di criteri. Seguendo il principio formalistico, si deve ritenere che l'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. debba riverberare i suoi effetti travolgenti *in bonam partem* a tutti i reati commessi anche antecedentemente alla riforma Cartabia. Un tale orientamento risulta coerente da un punto di vista intrinseco e ha il pregio di creare un sistema che, se ancorché complesso, può ritenersi sostenibile sul piano funzionale.

Seguendo una visione "olistica" o sistematica, invece, l'istituto della cessazione della prescrizione, da ritenersi in continuità con la sospensione del termine prescrizionale previsto all'art. 159 co. 2 c.p. nella riformulazione conseguente alla l. Bonafede, deve raffrontarsi col sistema prescrizionale vigente al momento della commissione del fatto, e cioè, nel presente caso, con quello delineato dalla l. Orlando. Tra i due, in assenza della causa di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p., quest'ultimo risulta evidentemente il più favorevole. Tuttavia, ancora una volta, il problema si riduce a una sola questione, e cioè al rilievo che si intende attribuire all'interpretazione "sistematica" e, con essa, alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione della successione delle leggi nel tempo.

In assenza dello stesso argine costituzionale previsto con riguardo all'art. 2 co.1 c.p., nel caso di specie, un'espressa deroga legislativa³⁴ al principio di

³³ Cass. pen. I Sez., sent. n. 2629 del 09/09/2023.

³⁴ La Corte costituzionale ha sì detto che il principio di retroattività può essere sacrificato "*solo in favore di interessi di analogo rilievo*", ma pure in presenza di una "*legge ordinaria*", il che indirettamente fa desumere la necessità di un esplicito

retroattività della norma più favorevole, come avvenuto con la l. ex Cirielli (art. 10 l. 251/2005) e con il Codice dell'ambiente (art. 318 octies d.lgs. 152/2006), sarebbe stata perfettamente legittima e, certamente, avrebbe contribuito a estinguere *ab origine* il dibattito di quello in specie configuratosi. In mancanza di ciò, impedire i travolgenti effetti retroattivi dell'abrogazione dell'art. 159 co. 2 c.p. si dimostra una strada in salita. È evidente, comunque, che la diatriba necessiti di una soluzione chiara e definitiva, ancor più in considerazione dei numerosissimi procedimenti ancora pendenti e, verosimilmente, calendarizzati computando la causa di sospensione di cui al previgente art. 159 co. 2 c.p.. Se questa è la constatazione da farsi, in assenza di un'univoca e condivisa realtà dottrinale, non si può dunque che attendere un intervento delle Sezioni Unite³⁵.

intervento del legislatore (Corte cost. sent. n. 393/2006). Effettivamente, l'art. 2 co. 3 della l. 134/2021 fa riferimento unicamente all'art. 2 co. 2, dunque all'improcedibilità.

³⁵ In questo senso non si può che concordare con la più accorta dottrina sul tema: "*gli argomenti sviluppati nell'ambito dei due opposti orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato atto, che prendono le mosse dalle stesse norme, sembrano dotati entrambi di persuasività. Essi, tuttavia, conducono a conseguenze paradossali per il comune cittadino imputato, che, a fronte della commissione del medesimo reato, nello stesso giorno, potrebbe vedersi confermare o meno la sentenza di condanna a seconda che il suo ricorso venga assegnato all'una piuttosto che all'altra Sezione della Cassazione. Auspicabile sarebbe, dunque, la rimessione della questione alle Sezioni Unite, perché facciano definitivamente chiarezza su una questione che, oltre ad avere il rilievo fondamentale di cui si è detto, ha ricadute anche pratiche sugli Uffici giudiziari, in termini di definizione dei processi, specie in un periodo come questo in cui urge raggiungere gli obiettivi imposti dal PNRR*" (BIONDI G., *La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di prescrizione: quando si prescrivono i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017?*, in *sistemapenale.it*, 11 giugno 2024, §5).